

---

## C I R C O L A R I

---

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 10 febbraio 2004.

**Applicazione in Sicilia dell'articolo 32 della legge n. 326 del 24 novembre 2003. Disciplina del condono edilizio.**

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
A TUTTI GLI ASSESSORI REGIONALI  
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
A TUTTI I COMUNI DELL'ISOLA  
ALLE PROVINCE REGIONALI  
AL DIPARTIMENTO URBANISTICA

Nella Regione siciliana trova applicazione la disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

La misura dell'oblazione e degli oneri di concessione per l'ottenimento della suddetta sanatoria è quella base fissata dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria in ordine a tutte le tipologie di abuso sanabili in applicazione dell'art. 32 della legge n. 326/2003, è quello dettato, anche con riferimento al modello dell'istanza ai commi 32 e 35 e seguenti della medesima legge.

Per le opere eseguite da terzi su aree facenti parte del demanio regionale si applica la disciplina dettata dall'art. 32 della legge n. 326/2003, sostituendosi agli organi statali le competenti autorità operanti nella Regione siciliana. I valori unitari degli indennizzi e di acquisto sono quelli previsti nelle tabelle a) e b), allegate alla predetta legge.

La presente circolare verrà inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

*L'Assessore:* PARLAVECCHIO

(2004.7.500)048